



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IX Legislatura

ORDINE DEL GIORNO

N. 281

OGGETTO: PIANO CASA/88

PRESENTATO DAI CONSIGLIERI: ROSSODIVITA - BERARDO



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Consiliare Lista Bonino Pannella – Federalisti Europei
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma – Telefono 0665932339 Fax 0665932217
e_mail: segr.radicali@regione.lazio.it

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio
Mario Abbruzzese
SEDE

OGGETTO: Piano casa / 88

ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 69 del Regolamento del Consiglio Regionale;

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO

Il testo della proposta di legge n. 340 14/05/2012 concernente: “Modifiche alle Leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifica alla legge regionale 19 luglio 2007 n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche”.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

la discussione degli emendamenti proposti dall’opposizione è stata oltremodo limitata dalla procedura emendativa adottata dal Consiglio regionale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

A elaborare una proposta di modifica della legge in approvazione coerente con quanto qui di seguito riportato:

“All’art. 4, della l.r. n. 21, 11 agosto 2009, come modificata dalla l.r. n. 10, 13 agosto 2011, il comma 3, nella sua interezza, è sostituito dalla seguente nuova formulazione:

“3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di efficienza energetica degli edifici e sostenibilità energetico-ambientale relativa all’edilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento

energetico nell'edilizia), dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005) e dal decreto del ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici); più in particolare, relativamente alle caratteristiche di efficienza energetica e di relativa classificazione, la nuova costruzione – che sostituisce quella demolita – deve essere realizzata con le caratteristiche tecniche-costruttive richieste per il riconoscimento della classe A, in relazione alla classificazione della prestazione energetica globale dell'edificio limitata alla valutazione concernente la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, in base a quanto disposto dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (decreto del ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009), Allegato A, paragrafo 7.2, tabella in allegato 4.” “


Giuseppe Rossodivita

Rocco Berardo 